

# **STATUTO dell'associazione "A.R.I.R.I."**

## **ASSOCIAZIONE DI RICERCHE INTERVENTI SUI RAPPORTI INTERPERSONALI**

### **Articolo 1 - DENOMINAZIONE**

Sotto l'egida della II Cattedra di Clinica Psichiatrica dell'Università degli Studi di Bari, è corrente l'"ASSOCIAZIONE DI RICERCHE INTERVENTI SUI RAPPORTI INTERPERSONALI (A.R.I. R.I.)".

### **2 - SEDE E DISCIPLINA GENERALE**

L'Associazione ha sede in Bari, attualmente al Piazzale Giulio Cesare, nella II<sup>a</sup> Clinica Psichiatrica dell'Ospedale Consorziiale "POLICLINICO", e potrà istituire Sezioni che si occupino di specifiche aree di studio nell'ambito degli scopi statutari.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italia del Codice Civile e della legislazione vigente in materia.

### **Articolo 3 - DURATA**

La durata dell'Associazione è illimitata.

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato unicamente con "le modalità previste dal presente Statuto.

### **Articolo 4 - OGGETTO E SCOPI**

L'Associazione ha i seguenti scopi :

1. promuovere studi, ricerche ed interventi nel campo dei rapporti interpersonali;
2. promuovere e completare, secondo le norme previste nell'apposito Regolamento, la formazione professionale nel campo della psicoterapia di gruppo e delle psicoterapie duali;
3. stabilire rapporti di reciproca collaborazione con Istituzioni italiane e straniere affini;
4. organizzare attività di formazione mediante l'istituzione di apposite "Scuole".

L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, ed è espressamente esclusa ogni forma di partecipazione all'attività politica.

L'Associazione realizzerà i suoi scopi attraverso le più opportune iniziative (a titolo meramente esemplificativo: pubbliche manifestazioni, conferenze, incontri, dibattiti, anche radio-televisivi; corsi di formazione professionale e di specializzazione; istanze, petizioni e mozioni rivolte alle Pubbliche autorità locali e nazionali; articoli di stampa, lettere, comunicazioni e contatti in genere con i "mass media", patrocinare attività coerenti con gli scopi statutari dell'Associazione) miranti a diffondere presso la pubblica opinione i valori e le finalità che l'Associazione intende tutelare e perseguire.

Per la realizzazione degli scopi statutari l'Associazione potrà pubblicizzare la sua attività attraverso ogni forma mezzo di comunicazione (ivi inclusi quelli telematici) e promuovere la raccolta di fondi, con esclusione di ogni attività lucrativa;

L'Associazione potrà inoltre svolgere, presso le competenti pubbliche amministrazioni, ogni consentita attività finalizzata alla partecipazione e alla conoscenza dei procedimenti inerenti gli scopi sociali, ai sensi della legge 241/1990 e di ogni altra vigente legge o disposizione in materia.

Per il raggiungimento degli scopi statutari l'Associazione, pur se del tutto apolitica e apartitica, potrà comunque collaborare con gli Enti locali e con la pubblica Amministrazione, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni o altro tipo di accordi, ovvero con altre associazioni, società o enti aventi fini analoghi o connessi a quelli propri.

L'Associazione potrà, inoltre, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare attività marginali con risultato economico previste e consentite dalla vigente legislazione.

### **Articolo 5 - ASSOCIATI**

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che condividano le finalità dell'Associazione, intendendo collaborare per il raggiungimento degli scopi associativi, che siano in possesso dei requisiti e in assenza delle condizioni ostative appresso indicati.

L'iscrizione all'Associazione è disposta a tempo indeterminato, salvo quanto previsto all'articolo 6 del presente Statuto in ordine al recesso, dimissioni ed espulsione dell'associato. Di essa possono far parte i cittadini italiani, o di uno degli Stati della comunità europea, che siano di condotta morale assolutamente irreprensibile.

L'iscrizione all'Associazione potrà essere richiesta solo con domanda scritta, contenente:

- a. indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e qualifica professionale;
- b. dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di conoscerne e accettarne lo Statuto, senza limiti e condizioni;
- c. espressa dichiarazione di assenza delle situazioni ostative all'iscrizione previste dallo statuto, con formale impegno a comunicare la loro eventuale sopravvenienze, e di possesso di tutti i requisiti richiesti per l'iscrizione.

Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio Direttivo, che potrà a tal fine richiedere, esclusivamente a chi ha fatto istanza di ammissione e nel rispetto della normativa in tema di riservatezza, ogni documento, notizia o dichiarazione ritenuti necessari.

Gli associati si dividono nelle seguenti categorie:

- "fondatori", cioè le persone fisiche che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo e che, sin quando continuano a farne parte, hanno gli stessi diritti e obblighi degli associati "ordinari" di cui al paragrafo che segue
- "ordinari", cioè le persone fisiche che, successivamente alla costituzione dell'Associazione, ad essa aderiscano;
- "onorari", cioè le persone fisiche o giuridiche, gli enti pubblici o privati, le associazioni o comitati che, a titolo onorifico e senza assunzione di nessuno dei diritti obblighi previsti per le altre categorie di associati, vengano insigniti di detta carica per comprovata condivisione degli scopi e degli ideali dell'Associazione.

## **Articolo 6 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO ED ELENCO DEGLI ASSOCIATI.**

La qualità di associato si perde per:

- 1) decesso dell'associato o scioglimento dell'Associazione;
- 2) recesso o dimissioni: ogni associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; il recesso avrà decorrenza immediata;
- 3) espulsione: il Consiglio Direttivo potrà deliberare l'espulsione di ogni associato, a qualunque categoria egli appartenga, previa contestazione degli addebiti e sentito l'interessato, se questo ne fa richiesta; l'espulsione può essere disposta nei seguenti casi:
  1. mancato pagamento delle quote associative o contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo, una volta che siano trascorsi sei mesi dal mancato versamento;
  2. sopravvenuta perdita dei requisiti per essere socio e insorgenza di cause ostative all'iscrizione;
  3. atti in contrasto con lo Statuto o in conflitto di interessi con l'Associazione o comunque lesivi della buona immagine dell'Associazione;
  4. gravi motivi e conflittualità, in genere, che rendano impossibile la proficua prosecuzione del rapporto associativo in relazione alle finalità dell'Associazione.

In ogni caso, la perdita della qualità di associato comporta automaticamente la decadenza dalle eventuali cariche associative ricoperte e l'esclusione dalle attività dell'Associazione.

L'esclusione ha effetto dal giorno stesso in cui è deliberata dal Consiglio Direttivo, fatto salvo l'obbligo di immediata comunicazione all'interessato a mezzo raccomandata a.r. o con altra modalità che ne assicuri la certa e tempestiva conoscenza.

Ove l'esclusione debba essere disposta nei riguardi di un componente del Consiglio Direttivo, il consigliere interessato dovrà astenersi dal partecipare alla relativa deliberazione

Gli associati che, per qualunque causa, abbiano cessato di far parte dell'Associazione non possono richiedere in restituzione i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa. Inoltre, fatta eccezione per il caso di decesso dell'associato, resta fermo l'obbligo di pagamento della quota associativa per l'anno in corso al momento della perdita della qualità di associato e degli eventuali contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo.

Ogni due anni verrà redatto un elenco aggiornato degli associati, debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Associazione, ostensibile a ogni Pubblica Amministrazione o soggetto privato che ne faccia motivata richiesta e che, ove ciò necessiti, potrà essere prodotto in procedimenti amministrativi o giudiziari.

#### **Articolo 7- DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI**

Gli associati "fondatori" e "ordinari" hanno i seguenti diritti e obblighi:

1. partecipare, nel rispetto delle norme di legge e dell'Associazione, alle attività promosse dall'Associazione stessa;
2. elettorato attivo e passivo alle cariche direttive;
3. pagamento delle quote associative e dei contributi straordinari eventualmente decisi dal Consiglio Direttivo;
4. rispetto del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, con impegno ad agire nella vita associativa per la riuscita delle iniziative e la buona immagine dell'Associazione.

In relazione a quanto già previsto dall'articolo 5) del presente Statuto, gli associati "onorari" non hanno nessuno dei suddetti diritti e obblighi, pur potendo partecipare in modo attivo alle manifestazioni, incontri e pubblici dibattiti organizzati dall'Associazione. Resta fermo, peraltro, anche per tale categoria di associati, il rispetto dei principi ispiratori dell'Associazione e l'obbligo di non lederne la buona immagine.

#### **Articolo 8 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE**

Il patrimonio dell'Associazione sarà costituito da:

- beni mobili e immobili; quote associative e contributi straordinari versati dagli associati;
- ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci o non soci, enti pubblici o privati, forniscano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- contributi di organismi internazionali;
- entrate derivanti da attività connesse e inerenti l'oggetto sociale, escluso comunque ogni scopo di lucro.

Salvo che nel caso di scioglimento dell'Associazione, nessuno associato potrà chiedere la divisione del patrimonio e delle risorse economiche dell'Associazione durante la vita Associazione.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Essi, pertanto, saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali e il raggiungimento dei fini perseguiti dall'Associazione.

#### **Articolo 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a. il Presidente;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. l'Assemblea degli associati.

Tutte le attività connesse e conseguenti agli incarichi di Presidente e componente del Consiglio Direttivo, al pari di tutte le altre attività degli associati in favore dell'Associazione, sono svolte a titolo assolutamente gratuito, essendo ammesso solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

#### **Articolo 10 - PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE**

Il Presidente dell'Associazione è anche il Presidente del Consiglio Direttivo. Egli presiede l'Assemblea degli associati e ha la rappresentanza legale e processuale dell'Associazione. Il Presidente, inoltre, è membro di diritto negli organi direttivi di ogni singola sezione dell'Associazione.

Al Presidente pertanto compete la sottoscrizione di ogni atto che impegni la volontà dell'Associazione verso l'esterno in esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organismi dell'Associazione per le materie di competenza.

Al Presidente quindi spetta la rappresentanza processuale dell'Associazione in ogni lite, attiva o passiva, per ogni giudizio e presso qualsivoglia Autorità o Organismo giudiziario, anche arbitrale, qualunque sia lo stato e il grado del processo. Pertanto egli potrà sottoscrivere i relativi mandati difensivi o procure ad litem, conferendo al Difensore ufficiale ogni conseguente facoltà e potere.

Gli atti di cui sopra, così come ogni altro atto processuale, saranno sottoscritti dal Presidente senza bisogno di preventiva deliberazione di autorizzazione o successiva delibera di ratifica del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea. Servirà invece apposita deliberazione del Consiglio Direttivo per decidere o acconsentire all'estinzione o abbandono di un giudizio o di una lite già in corso, ovvero per stipulare transazioni o accordi bonari comunque di natura transattiva, conseguenti o meno a giudizi in corso.

Il Presidente dell'Associazione potrà inoltre assumere, in caso di motivata urgenza e assoluta improcrastinabilità, ogni necessario provvedimento nell'interesse dell'Associazione pur se di competenza del Consiglio Direttivo, con obbligo di riferirne al Consiglio stesso alla prima adunanza utile onde conseguire la ratifica.

Nei casi di assenza o altro legittimo impedimento, il Presidente è sostituito, ad ogni fine ed effetto di legge e Statuto, dal Segretario Generale.

Il Presidente, alla scadenza del mandato, riceve il titolo Presidente Onorario dell'Associazione ed è membro di del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

#### **Articolo 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E COMPITI SUOI COMPONENTI**

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sei associati, dei quali ricoprono le seguenti cariche direttive:

1. Presidente dell'Associazione, che presiede il Consiglio Direttivo e ha la rappresentanza legale e processuale dell'Associazione;
2. Tesoriere, che ha compiti di tenuta della contabilità della gestione finanziaria dell'Associazione come in prosieguo del presente Statuto meglio esplicitati;
3. Segretario Generale, che redige i verbali del Direttivo e dell'Assemblea degli associati e svolge di consulenza giuridico-amministrativa.

#### **Articolo 12 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

1. attuare le direttive generali dell'Assemblea e promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi associativi
2. fornire al Presidente dell'Associazione e all'Assemblea, su loro richiesta, pareri non vincolanti in ordine ad ogni questione di competenza di detti organi associativi;
3. assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, ivi inclusi l'accettazione di sovvenzioni, omaggi e donazioni fatte dagli associati ovvero da soggetti pubblici o privati estranei all'Associazione;
4. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'espulsione degli associati;
5. assumere eventuale personale dipendente e affidare consulenze a professionisti, stabilendo con gli stessi il relativo compenso, ferma restando la gratuità della prestazione ove il professionista ufficiale sia iscritto all'Associazione;
6. stabilire gli onorari e i compensi da corrispondere al Legale dell'Associazione nel caso di liti o giudizi promossi o comunque riguardanti l'Associazione stessa, ferma restando, anche in questo caso, la gratuità della prestazione ove il professionista sia iscritto all'Associazione, nonché quanto previsto dal precedente articolo 10 in ordine alla rappresentanza processuale dell'Associazione e ai connessi poteri conferiti al Presidente;
7. predisporre il bilancio dell'Associazione sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea;

8. stabilire le quote associative dovute dagli associati ed eventuali contribuzioni straordinarie; deliberare circa ogni altra attività o compito dell'Associazione non espressamente riservati al Presidente o all'Assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di specifiche problematiche.

### **Articolo 13 - COMPITI SPECIFICI DEL SEGRETARIO GENERALE E DEL TESORIERE**

Il Segretario Generale ha i seguenti compiti:

- a. provvede alla tenuta e all'aggiornamento del libro degli associati e alla predisposizione dell'elenco degli associati di cui all'articolo 6 del presente Statuto;
- b. provvede alla redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea ed è responsabile della loro conservazione;
- c. come da articolo 11 del presente Statuto, svolge inoltre ogni altro compito di carattere amministrativo-burocratico demandatogli dal Consiglio Direttivo, fornendo consulenza all'Associazione, entro gli ambiti della sua qualificazione professionale, per tutte le attività intraprese dall'Associazione stessa;
- d. partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e alle riunioni dell'Assemblea, di cui è componente ad ogni effetto di legge e Statuto, concorrendo a formarne la volontà.

Al Tesoriere spetta il compito di tenere i libri contabili dell'Associazione; curare ogni adempimento fiscale e contributivo; tenere i libri paga degli eventuali dipendenti; provvedere, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, agli incassi delle quote associative, dei contributi straordinari ed eventuali sovvenzioni o donazioni; provvedere ai pagamenti deliberati dal Consiglio; predisporre il bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo e all'Assemblea e curare, comunque, ogni altro adempimento, pur se qui non espressamente previsto, inerente gli aspetti economico-finanziari-contabili della vita dell'Associazione. Egli, inoltre, partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e alle riunioni dell'Assemblea, di cui è componente ad ogni effetto di legge e Statuto, concorrendo a formarne la volontà.

### **Articolo 14 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente oppure quando ne facciano richiesta almeno quattro componenti del Consiglio stesso.

La convocazione dovrà pervenire ai componenti del Consiglio Direttivo almeno cinque giorni prima della data della riunione e, solo in caso di dimostrata urgenza, tale termine potrà essere ridotto a due giorni. L'avviso di convocazione, redatto in forma scritta, potrà essere inviato anche con posta elettronica e dovrà indicare la data, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per la validità della riunione del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente del Consiglio con più anzianità di iscrizione all'Associazione e, in caso di pari anzianità, di maggiore età anagrafica.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario Generale dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro componente del Consiglio designato da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Segretario e controfirmato dal Presidente.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo non possono partecipare persone diverse dai componenti del Consiglio stesso, pur se iscritte all'Associazione.

Per specifici argomenti, peraltro, il Consiglio Direttivo potrà richiedere la presenza, a puro scopo consultivo, del Collegio dei Revisori dei conti o del Collegio dei Probiviri, come anche di eventuali professionisti o consulenti dell'Associazione, pur se ad essa non iscritti.

### **Articolo 15 - ELEZIONE E DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea esclusivamente tra gli associati "fondatori" od "ordinari" in regola con il pagamento delle quote associative. Esso dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri sono sempre rieleggibili.

I membri del Consiglio Direttivo saranno eletti dall'assemblea dell'Associazione tra coloro che avranno conseguito il maggior numero di consensi, fatte salve eventuali ulteriori prescrizioni di dettaglio che potranno essere stabilite nel "Regolamento" dell'Associazione, che sarà approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Il Regolamento, nel rispetto del presente Statuto, conterrà ogni altra necessaria norma di dettaglio riferita all'attività dell'Associazione e al funzionamento dei suoi Organi.

I membri del Consiglio Direttivo provvederanno ad eleggere al loro interno, a maggioranza, il Presidente e ad attribuire le altre cariche previste dal presente Statuto.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli "per scorrimento", e cioè nominando il primo, o i primi, dei non eletti nell'ultima votazione.

Nel caso debba procedersi, peraltro, alla sostituzione di componenti del Consiglio Direttivo, a tali sostituzioni provvederanno i componenti in carica del Consiglio scegliendo i nuovi componenti tra gli associati "fondatori" e, solo ove ciò non sia possibile, tra gli associati "ordinari".

In ogni caso, i consiglieri nominati in sostituzione cesseranno dall'incarico contemporaneamente a quelli nominati in origine e rimasti in carica.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve comunque convocare l'Assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio. In mancanza del Presidente o del Segretario Generale, l'assemblea verrà convocata dal componente più anziano di età.

#### **Articolo 16 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**

L'Assemblea, costituita dagli associati "fondatori" ed "ordinari", è il massimo organo deliberante dell'Associazione e sue deliberazioni vincolano tutti gli iscritti. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a. delinea gli indirizzi generali delle attività dell'Associazione;
- b. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'Associazione;
- c. elegge il Consiglio Direttivo;
- d. delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, l'adozione e le modifiche del Regolamento dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria delibera in merito alle modifiche dello Statuto dell'Associazione e sullo scioglimento dell'Associazione stessa.

#### **Articolo 17 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno ed entro il mese di aprile, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea può inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati.

La convocazione deve essere fatta per iscritto e dovrà pervenire, anche mediante posta elettronica, a ciascun associato almeno quindici giorni prima della data della riunione nel caso di assemblea ordinaria; almeno trenta giorni prima, invece, nel caso di assemblea straordinaria.

L'avviso di convocazione, oltre a recare l'indicazione del luogo, data e ora dell'adunanza, dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare; qualunque sia la forma di convocazione, deve risultare in maniera inequivocabile la prova dell'avvenuta ricezione.

In caso di mancato raggiungimento del numero legale, non potendo l'Assemblea eleggere il nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio uscente, pur se giunto a scadenza, rimane in carica in regime di "prorogatio" sino ad avvenuta elezione del nuovo Direttivo.

#### **Articolo 18 - DELEGHE DI VOTO**

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli associati in regola con il versamento delle quote associative ed eventuali contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo. Essi possono farsi rappresentare da altro associato, "fondatore" od "ordinario", mediante delega scritta, la cui regolarità verrà controllata

dal Presidente dell'Assemblea. Non è ammesso il conferimento di più di tre deleghe in favore dello stesso associato.

### **Articolo 19 - FUNZIONAMENTO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO LAVORI DELL'ASSEMBLEA**

In tutte le riunioni dell'Assemblea ogni associato ha ad esprimere un solo voto, fermo restando quanto previsto precedente articolo sulle possibili deleghe.

Ai lavori dell'Assemblea non sono ammesse, ad alcun persone non iscritte all'Associazione.

Salvo che per l'elezione del Consiglio Direttivo, per cui procede con voto segreto, in tutti gli altri casi i voti espressi in modo palese ed espresso.

Le deliberazioni sono assunte con le maggioranze, di presenze e di voti, appresso stabilite.

Per le materie di competenza dell'assemblea ordinaria, l'assemblea è validamente riunita e può deliberare con la presenza fisica o per delega, di almeno un terzo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate a maggioranza semplice dei voti validamente espressi, senza tener conto delle astensioni.

Per le materie invece di competenza dell'assemblea straordinaria, l'assemblea è validamente riunita e può deliberare con la presenza, fisica o per delega, di almeno il 75% (settantacinque per cento) degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate con la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti validamente espressi, senza tener conto anche in questo caso delle astensioni.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza anche di quest'ultimo, dall'associato con maggiore anzianità di iscrizione e, nel caso di pari anzianità di iscrizione, da chi sia più anziano di età.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Generale e, in sua assenza, dall'iscritto più giovane d'età.

I verbali dell'Assemblea saranno redatti e sottoscritti dal Segretario e controfirmati dal Presidente e saranno liberamente consultabili da ogni associato. Nel caso di deliberazioni di particolare importanza e difficoltà, il Consiglio Direttivo potrà stabilire che il verbale sia redatto dal Notaio.

Le decisioni prese dall'Assemblea impegnano tutti gli associati pur se assenti o dissenzienti.

### **20 - ESERCIZIO SOCIALE**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di anno. Con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio ai sensi di legge, che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

### **21 - SCIoglimento**

In caso di scioglimento dell'Associazione i beni della stessa, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti, saranno obbligatoriamente devoluti ad altre Associazioni aventi scopi analoghi a quelli contemplati nell'articolo 4 del presente Statuto ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

A tal fine l'Assemblea provvederà a nominare, nel momento in cui delibera lo scioglimento dell'Associazione, uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra professionisti iscritti agli albi degli Avvocati o Dottori Commercialisti, stabilendone i poteri e il compenso alla luce delle tariffe professionali di riferimento.

### **Articolo 22 - NORME FINALI**

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia alle norme di legge in materia.

